


CITTA' DI AMANTEA
(PROV. DI COSENZA)



REGOLAMENTO PER IL
RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI
DI VENDITA NON ESCLUSIVI
DI GIORNALI E RIVISTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 47 ADOTTATA DAL
CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 21.12.2006

LEGENDA

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 4 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 5 – DISTANZE MINIME

ARTICOLO 6 – NUOVE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 8 – CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 9 – VARIAZIONI E TRASFERIMENTO DI SEDE

ARTICOLO 10 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DIAUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 11 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 12 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 13 – ORARI E TURNI DI ATTIVITA'

ARTICOLO 14 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 15 - SANZIONI

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici, in aggiunta ad altre merci, e di seguito definiti "punti non esclusivi", come elencati nel comma 2, articolo 3 della Legge 24 aprile 2001 n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108".
2. Con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, il rilascio dell'autorizzazione di diritto è effettuato esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla Legge 13 Aprile 1999 n. 108.
3. I punti di vendita autorizzati di diritto sono definiti "non esclusivi a seguito di sperimentazione".

Articolo 2
PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
 - a) principio di buon andamento ed imparzialità;
 - b) principi della semplificazione documentale e amministrativa;
 - c) principio della parità di trattamento fra le diverse testate di cui all'art. 4 ed il rispetto delle modalità di vendita di cui all'art. 5 della Legge 170/2001;
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale (ove esistente) e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di sviluppo culturale e sociale legato alla diffusione della stampa.
5. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia.

Articolo 3
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. In base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, l'elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi è stata preceduta:
 - a) dalla rilevazione della popolazione residente e dalla densità demografica;
 - b) dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
2. Il territorio comunale è suddiviso in quattro zone, secondo i confini indicati nella planimetrie allegate, denominate allegato 1, 2, 3, 4, che dei criteri costituisce parte integrante, denominate :

- zona A)- Centro Storico;
- zona B)- Zona centrale commerciale;
- zona C) Area intermedia fra centro e periferia;
- zona D) Area periferica;

3. Le zone sono un raggruppamento delle seguenti aree specificatamente indicate

Zona A) Centro Storico (Centro Storico, Catocastro, Piazza,) ecc.

Zona B) Zona Centrale Commerciale (Via Margherita, V. Emanuele, Baldacchini, Piazza Mercato Nuovo, Piazza Mercato Vecchio, Via Libertà, Strada Statale 18, Corso Italia) ecc.;

Zona C) Area intermedia fra centro e periferia (Via Strada Nuova, Dogana, Lungomare, Via R. Mirabelli, Roma, Bari, Torino, Santa Maria, Europa) ecc.;

Zona D) Area periferica (Acquicella, Coreca, Oliva) ecc.;

Articolo 4

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative alla rivendita di quotidiani ovvero periodici in punti di vendita non esclusivi di cui al comma 1, articolo 1.

2. Il regolamento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di esecutività delle deliberazioni con le quali è stato approvato.

3. Il regolamento può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, al verificarsi dei casi previsti dall'art. 14.

4. Alla scadenza del quadriennio, se non modificato prima, il regolamento mantiene la sua validità nelle more di predisposizione di nuovo regolamento o di nuova programmazione.

Articolo 5

DISTANZE MINIME

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi punti di vendita non esclusivi, o per il trasferimento di punti di vendita non esclusivi esistenti, si deve osservare una distanza minima fra il nuovo esercizio o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti, distanza così differenziata in relazione alle diverse zone del territorio comunale:

- zona A) Centro Storico, metri lineari 100;
- zona B) Zona centrale commerciale, metri lineari 300;
- Zona C) Area intermedia fra centro e periferia metri lineari 300;
- zona D) Area periferica metri lineari 300.

2. I punti di vendita non esclusivi devono rispettare la medesima distanza, sia dai punti di vendita esclusivi, che dagli altri punti di vendita non esclusivi.

3. La distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve con attraversamento perpendicolare della strada senza tener conto delle disposizioni regolanti la circolazione stradale (sensi unici) e pedonale (strisce pedonali).

4. La distanza fra due rivendite localizzate in zone diverse è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ciascuna zona.

Articolo 6 NUOVE AUTORIZZAZIONI

Non e' determinato alcun numero minimo o massimo di autorizzazioni rilasciabili relativamente alla tipologia di esercizi che trattano la rivendita di giornali e riviste in forma non esclusiva, ma il solo rispetto delle distanze minime per zona.

Articolo 7 CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il contenuto dell'autorizzazione per l'apertura di punti non esclusivi di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 170 del 2001 è uguale a quello dell'autorizzazione per le rivendite esclusive con differenza della dizione di "non esclusivo".

Articolo 8 CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggetti al rilascio di autorizzazione i seguenti casi:
 - a) apertura di un nuovo punto vendita non esclusivo;
 - b) trasferimento dell'ubicazione dei punti non esclusivi.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti di vendita non esclusivi è consentito solo l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2 comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001.
3. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
4. Sono esenti da autorizzazioni i locali e le attività di cui all'art. 3 della Legge 170/2001.

Articolo 9 VARIAZIONI, TRASFERIMENTO DI SEDE, SUBINGRESSO

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale dell'attività di cui al presente regolamento sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro trenta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività. Entro la stessa data vanno comunque documentati i requisiti soggettivi di cui alla Legge 114/98.
2. Il trasferimento di sede dei punti non esclusivi connessi alle rivendite di generi di monopolio è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività alla quale essi sono funzionalmente e logisticamente collegati, nel rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

- a) entro trenta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.
4. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che hanno nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che hanno i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 114/98.
5. Il trasferimento dei punti non esclusivi tra zona e zona di cui al precedente art. 3 assorbe le rispettive disponibilità per nuove autorizzazioni.
6. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuova apertura sono considerate prioritarie le domande di trasferimento.
7. In mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla corrente legge sul commercio l'Ufficio provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione.

Articolo 10

PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di autorizzazione per la nuova apertura o il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo devono essere indirizzate all'Ufficio Commercio del Comune e devono essere presentate secondo la modulistica predisposta dallo stesso Ufficio. In ogni caso le domande, in bollo come per legge, devono essere corredate dai seguenti documenti:
- planimetria dell'area con indicazione delle distanze minime dalle altre rivendite di giornali e riviste; la planimetria deve essere asseverata da tecnico iscritto al relativo albo professionale .
 - dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali;
 - dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e dei regolamenti edilizi;
 - dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d bis), numeri 4, 5, 6, 7 della legge 13 aprile 1999 n. 108, ove ricorrente.
2. L'autorizzazione amministrativa per un punto di vendita non esclusivo è rilasciata dal Funzionario Responsabile.
3. Qualora la domanda sia irregolare e/o incompleta, il Responsabile del Servizio né da comunicazione per iscritto al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause la causa di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 4.. L'amministrazione comunale, salvo i casi di interruzione e/o sospensione dei termini, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 60 giorni.

Articolo 11

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione dell'attività di rivendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 60 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima della data di sospensione.

Articolo 12
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade automaticamente senza necessita' di pronunciamento nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui l'esercizio non sia attivato entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita' da concedersi una sola volta;
 - b) nel caso di sospensione dell'attivita' per un periodo superiore a 12 mesi;
 - c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
 - d) nel caso di trasferimento di sede della attivita' di rivendita in assenza della preventiva autorizzazione;
 - e) nel caso di cessazione del legame funzionale con una delle attivita' prevalenti elencate nell'art.1 dei presenti criteri.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' e' ordinata l'immediata chiusura dell'esercizio di vendita con le procedure indicate dalla legislazione vigente.

Articolo 13
ORARI E TURNI DI ATTIVITA'

Per gli orari ed i turni di chiusura si applicano le specifiche disposizioni comunali in materia

Articolo 14
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento, particolarmente quelle della zonizzazione, possono essere variate ogni due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale nel caso di importanti variazioni economiche sociali e demografiche intervenute nel territorio comunale. In particolare si provvedera' alla modifica e/o sostituzione del presente regolamento quando la Regione Calabria provvedera' ad emanare gli indirizzi di cui al comma 1, art. 6, Legge 170/2001 ed in concomitanza con la rielaborazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste dei punti esclusivi.

Articolo 15
VIDIMAZIONE

Le autorizzazioni devono essere vidimate annualmente, ad istanza in carta semplice di parte, nel rispetto delle prescrizioni che saranno emanate dall'assessorato competente

Articolo 16
SANZIONI

1. Si applicano le sanzioni previste dal Dlgs 31 marzo 1998 n. 114 e succ. modifiche ed integrazioni.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune, della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme Comunali in materia di autorizzazione dei soli punti di vendita non esclusivi di giornali e riviste.